



COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno

Piazza IV Novembre
0818007284
84087 - Sarno (SA)

Tel. 081 8007111 -

Fax Ufficio 081 967669

pec: protocollo.generale@pec.comunesarno.it
protezionecivilesarno@pec.it

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Sospensione dell'attività didattica in presenza.*

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE

L'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario, connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, poi prorogato al 31 Gennaio 2021 con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125.

Le disposizioni normative del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, dei Decreti - Legge e le Ordinanze della Regione Campania pongono come obiettivo di carattere principale quello di ridurre ogni occasione di possibile Contagio.

Il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020 e fino al 3 Dicembre 2020, all'art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) prevede che *"con ordinanza del Ministro della Salute, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" di cui al documento di Prevenzione"*.

L'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, valida fino al 3 Dicembre 2020, individuava la Regione Campania come "zona rossa", in quanto caratterizzata da un livello di rischio alto, con obbligo di applicazione di tutte le misure restrittive previste dal punto 3 del DPCM del 3. 11. 2020.

Nelle Regioni ivi individuate, relativamente allo svolgimento della didattica, sono applicate le seguenti misure di contenimento:

"fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza

qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

La Regione Campania, con l'**ordinanza n. 90 del 15 Novembre 2020**, con misure più restrittive relative al territorio regionale, stabiliva che: "1.1. con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;

1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza."

Preso atto del fatto che è, pertanto, prevista, sul territorio regionale, la ripresa a far data dal 24/11/2020 delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria, nonché a far data dal 30/11/2020 delle classi della scuola primaria diverse dalle prime e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado;

CONSIDERATO l'allarmante evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, in particolare, comunale;

RAVVISATO che, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio cittadino, occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione al rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19;

Considerato che sul territorio comunale, dopo la ripresa dell'attività scolastica, si sono verificati diversi casi di contagio tra gli alunni ed i docenti di scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, che hanno comportato, in un singolo caso, addirittura la chiusura del plesso scolastico.

Considerato che è opportuno attendere il completamento dello screening epidemiologico avviato dalla Regione Campania, al fine di verificarne i risultati ed osservare i dati relativi al numero dei contagi nella città di Sarno, onde constatarne la eventuale diminuzione, a seguito delle misure restrittive adottate con i provvedimenti suindicati



Ritenuto necessario ed opportuno, al fine di tutelare la salute pubblica e l'incolumità fisica dei cittadini, adottare una misura adatta a prevenire il diffondersi del contagio mediante il rinvio dell'inizio dell'attività didattica in presenza delle scuole, in considerazione del fatto che il diritto allo studio viene preservato con la Didattica a distanza.

Sentiti i Dirigenti Scolastici.

Visto l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute.

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, riservato ogni altro provvedimento, per il periodo intercorrente dal **24 novembre 2020** e fino al **3 Dicembre 2020**, la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del territorio, pubbliche e private, di ogni ordine e grado (i.e. scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria), fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sarno.
- la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno.
- la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- A tutti i Dirigenti delle scuole pubbliche e private dell'Infanzia, scuola primaria e secondaria del Comune di Sarno;
- All'Ufficio Scolastico Regionale della Campania;
- Al Centro Scolastico Provinciale di Salerno;
- Al Segretario Generale del Comune di Sarno, Dirigente ad interim Area Pubblica Istruzione, per quanto di sua competenza.
- Al Prefetto di Salerno dott. Francesco Russo presso la Prefettura - UTG di Salerno per doverosa informazione.
- Al Comandante della Polizia Municipale di Sarno dott.ssa Anna Maria Ferraro per quanto di sua competenza.
- Al Commissariato di Polizia per quanto di competenza.
- Alla Stazione Carabinieri di Sarno per quanto di competenza.
- Al Comando di Polizia Municipale di Sarno.




- All'Asl di competenza territoriale.
- Alla Regione Campania.
- Alla Provincia di Salerno.
- Alla Protezione Civile della Regione Campania.

AVVISA CHE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n°1199.

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Canfora

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Canfora', written over a horizontal line.